

Legge regionale 3 marzo 1987, n. 7.

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60, concernente «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 è così sostituito:

«Con lo stesso decreto sono nominati i componenti supplenti che partecipano alle sedute della Commissione nel caso di assenza dei titolari, salvo che per il Sindaco e per il Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari la cui sostituzione sarà regolata dalle norme concernenti i rispettivi ordinamenti.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 marzo 1987

Bernini